



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Le due proposte di legge riguardano:

1. Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale;
2. Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia.

La seconda proposta di legge, che ripropone il testo dell'atto Camera n. 3260 della XVIII legislatura a prima firma dell'onorevole Stefania Pezzopane, costituisce un punto di partenza di una discussione ampia e approfondita per delineare una normativa generale della ricostruzione che preveda poteri, competenze, procedimenti e misure tipici da adottare in caso di eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Tali materie sono di stretta competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il coinvolgimento dello Scrivente Consesso appare, quindi, del tutto appropriato. Le modifiche che si propongono, infatti, si rendono necessarie in quanto i decreti legislativi di cui all'1 comma 3 e le Linee Guida di cui all' art. 2, comma 1, lettera a, n. 5 vertono sulle suddette materie, così come stabilito all'interno dell'allegato I.11 al D.lgs 36/2023.

Di seguito le proposte emendative.

1) PROPOSTA EMENDATIVA

All'art. 1 comma 3 si chiede di eseguire la seguente modifica:

Al secondo periodo dopo la parola "Stato" la "," viene sostituita con le seguenti parole "e del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

Art. 1.

(Delega al Governo)

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento Casa Italia, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2) PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 2, comma 1, lettera a, n. 5:

Al primo periodo, dopo la frase "di cui al numero 1)" sono aggiunte le seguenti "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

- 5) prevedere l'adozione, con provvedimenti del Commissario straordinario di cui al numero 1), **previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici**, di linee guida per una progettazione e un'esecuzione degli interventi che garantiscano una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso e che determinino i contributi, sulla base di costi parametrici, spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica in sito;